

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI

Premessa

La commissione "Accoglienza alunni stranieri" si impegna a tracciare un percorso per una didattica inclusiva e interculturale e a sostenere il processo di integrazione degli alunni stranieri. Pianifica e condivide un orientamento pedagogico dove al suo interno sono definiti i ruoli degli operatori scolastici, vengono delineate possibili fasi di accoglienza e proposte di attività finalizzate non solo all'apprendimento della lingua italiana, ma anche all'integrazione in senso scolastico e sociale.

Sulla base di queste premesse, possiamo affermare che la Commissione riconosce:

- i bisogni degli alunni stranieri e delle loro famiglie (bisogno di promozione culturale e sociale, di valorizzazione, di partecipazione), promuovendo la costruzione di un contesto favorevole all'accoglienza, alla partecipazione e alla condivisione.
- consente alla scuola di superare una gestione dell'inserimento e una risposta pedagogica caratterizzata da interventi occasionali e frammentari.
- definisce pratiche condivise di carattere amministrativo, educativo e didattico, i ruoli, le funzioni, gli strumenti e le risorse a disposizione.

La commissione durante l'ultimo incontro, effettuato nel mese di Marzo 2022, valuta la possibilità di eventuali inserimenti di bambini provenienti dai paesi colpiti dalla guerra, vagliando la necessità di interventi da parte di mediatori culturali e di specialisti che possono curare l'aspetto emotivo e psicologico.

COMPITI DELLA COMMISSIONE INTERCULTURA

Nel nostro Istituto la **Commissione Intercultura dal corrente a.s. fa parte del gruppo di lavoro Inclusione**

- viene nominata dal Collegio dei Docenti
- è composta da almeno un insegnante per ogni plesso dell'Istituto
- opera seguendo le indicazioni del Dirigente Scolastico, dell'Incaricato di Segreteria ed in stretta collaborazione con le altre Funzioni Strumentali
- mantiene rapporti con gli Enti Esterni in particolare con l' Unità operativa Integrazione del

Comune di Ciriè La **Commissione Intercultura** si impegna a:

- > redigere il Protocollo di Accoglienza per gli alunni stranieri e a rivederlo tutte le volte che sarà necessario
- > raccogliere informazioni sugli alunni stranieri
- > accertare il livello culturale degli alunni stranieri

- > predisporre schede di rilevazione e misurazione della competenza linguistica, materiale bilingue, schede di valutazione dei laboratori
- > organizzare i corsi e gli interventi di italiano L2 su più livelli per gli allievi stranieri
- > costituire un Centro di Documentazione d'Istituto sull'Intercultura, con materiale didattico e informativo specifico, consultabile dai docenti
- > incontrare/relazionare con le famiglie, con l'aiuto di un mediatore linguistico
- > monitorare gli alunni coinvolti, verificando l'utilità degli interventi programmati

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- > R.D. 4/5/25, n.653, art.14 (scuola secondaria);
- > C.M. n.301/90 cit. e C.M. n.205/90 cit.
- > Circolare del Ministero degli Interni cit. e dalla C.M. n.5/94, che ammette l'iscrizione di minori stranieri alla scuola dell'obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione della posizione;
- > Legge 6 marzo 1998, n.40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", cit., in particolare l'art. 36 ("I minori stranieri sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica").
- > D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.. .", in particolare, art. 45 .
- > Relativamente al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dagli stranieri nel Paese d'origine, le disposizioni sono costituite dal D.M. 10/06/1982 (G.U. n.163 del 16/06/1982), dalla C.M. n. 264 del 06/08/1982 e dagli artt. 381 -390 del D.L.vo n.297/94 (Testo Unico delle leggi dell'istruzione).
- > I minori stranieri sono soggetti all'obbligo scolastico; l'iscrizione alle classi della scuola dell'obbligo va accolta in qualsiasi momento dell'anno, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale (D.P.R. n.394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M. del 05/01/2001, n.3). Essi vanno accolti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione (art. 45 del DPR n.394/99).
- > All'atto d'iscrizione i genitori, o esercenti la patria potestà, possono presentare in luogo delle certificazioni rilasciate dall'autorità competente (anagrafe comunale) un'autocertificazione (D.P.R. n.394/99) relativamente alle vaccinazioni effettuate

- > Il minore straniero viene iscritto, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica (art.45 del D.P.R.n.394/99).
- > Legge n.40/1998: "La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni" (art.36, comma III)
- > D.L. del 25 Luglio 1998 " Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
- > D.P.R. 394 del 31/8/1999 ART.45 che regolamenta l'assegnazione degli alunni stranieri alle classi e la possibilità di individualizzazione dei percorsi
- > C.M. N.24 del 1 marzo 2006: "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"
- > "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri" dell'Ottobre 2007
- > L'atto di indirizzo del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 2008

FASI DELL'ACCOGLIENZA

L'inserimento dell'alunno straniero prevede la diversificazione di più fasi, legate alla sua accoglienza e integrazione nell'Istituto.

Suddividiamo le fasi in :

1 Fase amministrativa-burocratica

2 fase relazionale-comunicativa

3. fase educativo -didattica secondo:

> Finalità

> Soggetti coinvolti

> Tempi e luoghi

> Attività

1. FASE AMMINISTRATIVA

Questa fase rappresenta il primo rapporto della famiglia dell'alunno con l'istituzione scolastica, sarebbe pertanto opportuno utilizzare, al momento dell'iscrizione degli alunni e dell'informazione alle famiglie, la modulistica bilingue già a disposizione (italiano/lingue delle comunità straniere maggiormente rappresentate nel territorio).

La fase amministrativa è affidata ad un incaricato dell'ufficio di segreteria. Occorre pertanto dapprima individuare un impiegato che abbia il compito di:

- consegnare i moduli di iscrizione;

- acquisire l'opzione di avvalersi o no dell'insegnamento della religione cattolica;
- accertare la presenza dei **documenti anagrafici** (certificato di nascita e atto di nazionalità o cittadinanza), **sanitari** (vaccinazioni obbligatorie. Nel caso ne siano sprovvisti, gli alunni vanno iscritti ugualmente; sarà il Dirigente scolastico a rivolgersi alla A.S.L. di competenza) e **scolastici** (certificato attestante gli studi effettivamente compiuti nel paese di origine o dichiarazione del genitore attestante la classe o l'[istituto](#) frequentati);
- informare la famiglia sull'organizzazione generale della scuola, consegnando, se possibile, documentazione bilingue (ad esempio il Piano dell'offerta formativa);
- informare i genitori che intercorrerà circa una settimana tra l'atto dell'iscrizione e l'effettivo inizio della frequenza;
- fissare il primo incontro con i potenziali insegnanti di classe/Commissione di accoglienza e comunicarne ai genitori la data;
- richiedere il recapito telefonico della famiglia o di una persona che possa fungere temporaneamente da tramite.

2. FASE COMUNICATIVO-RELAZIONALE

MEDIAZIONE CON ALUNNO/FAMIGLIA STRANIERA

Questa fase prevede che sia stata individuata una Commissione d'accoglienza, costituita da almeno tre insegnanti (due della Commissione Intercultura e un docente dell'ipotetica classe di inserimento) e, eventualmente, dal Dirigente scolastico.

La commissione attiverà il colloquio con la famiglia; esso rappresenta un momento molto importante in quanto utile per conoscere la storia pregressa (personale e didattica) del bambino, ma anche per avviare un dialogo e un clima di fiducia e rispetto tra scuola e famiglia.

Durante il dialogo, condotto come un'intervista di tipo aperto, si eviterà di rivolgere domande che non rispettino la privacy della famiglia, ponendo invece molta attenzione all'aspetto relazionale.

La Commissione di accoglienza si occupa pertanto di:

- effettuare tempestivamente un colloquio con la famiglia;
- raccogliere informazioni sulla storia scolastica e personale del bambino, stendendo una iniziale biografia dell'alunno;
- raccogliere informazioni sul sistema scolastico del Paese di provenienza;
- facilitare la conoscenza dell'ambiente scolastico, delle sue risorse e dei servizi di cui è possibile usufruire: mensa, trasporti, pre-scuola...;
- costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con le storie di ogni individuo

- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell'educazione interculturale, nell'ottica di un sistema formativo integrato
- illustrare la normativa vigente nella scuola;
- illustrare i progetti in atto nel plesso;
- svolgere il colloquio con il bambino;
- somministrare, tramite almeno uno dei suoi componenti, il test d'ingresso e la carta di identità linguistica;
- trasmettere le informazioni ricavate ai futuri insegnanti di classe;
- comunicare alla Segreteria la classe di iscrizione;
- collaborare con i docenti di classe per individuare percorsi di facilitazione, come previsto dall'art. 45, comma 4, del D.P.R. 394/99;
- richiedere al comune di Ciriè un mediatore culturale.

CHI	DOVE/QUANDO	COSA FA
-----	-------------	---------

Funzione Strumentale all'arrivo dell'alunno straniero **Contatta:**

	Organizza:	Raccoglie informazioni su:
> La famiglia	> Un primo incontro conoscitivo	> Famiglia
> Il mediatore culturale	con l' alunno, i familiari e il mediatore > processo migratorio culturale	> storia scolastica pregressa dell'alunno

Presenta:

> l'organizzazione della scuola

		Convoca: Commissione Intercultura Riferisce: > Le informazioni apprese
--	--	---

3. FASE EDUCATIVA-DIDATTICA

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

Funzione Strumentale Commissione Intercultura Dirigente	Dopo il colloquio preliminare	Organizzano: > L'accertamento culturale dell'alunno: Propongono: > L'assegnazione alla classe secondo le leggi vigenti ed i criteri* stabiliti dalla Commissione Intercultura Indicano: > Il percorso individualizzato per l'alunno (laboratori L2, attività opzionali,tutoraggio) Redigono: > una relazione sull'alunno, per il Coordinatore e/o i Docenti di classe
---	----------------------------------	---

*CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE

- > I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che la Commissione Interculturale determini l'iscrizione dell'alunno alla classe immediatamente inferiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica.
- > La classe viene individuata dal Dirigente e dalla Commissione Intercultura tenendo conto:
 - del numero degli alunni che compongono la classe
 - della presenza di alunni stranieri : si cercherà di evitare di concentrare gli allievi stranieri in un'unica classe/sezione e di inserire allievi provenienti dallo stesso Paese nelle stesse classi, sia per dare a tutta la classe o sezione l'opportunità di conoscere ed imparare ad interagire con diverse culture, sia per facilitare l'integrazione con il gruppo classe;
 - delle caratteristiche del gruppo (casi problematici, disagio, handicap, situazioni di svantaggio della classe).
- > La classe viene individuata anche tenendo conto di:

· Il corso di studi seguito dall'alunno nel Paese di provenienza

· Il titolo di studi eventualmente posseduto dall'alunno

ed in seguito :

· l' accertamento culturale e alle informazioni raccolte sull'alunno.

INSERIMENTO NELLA CLASSE

CHI	DOVE/QUANDO	COSA
Dirigente, Funzione Strumentale Commissione Intercultura	Entro 7 giorni dall'accertamento culturale.	<i>Assegnano:</i> > l'alunno alla classe
Funzione Strumentale Commissione Intercultura	All'inserimento dell'alunno	<i>Trasmettono al Coordinatore e ai Docenti di classe:</i> >Le informazioni relative all'alunno sul piano didattico (livello di competenza linguistica) e relazionale <i>Indicano al Coordinatore:</i> > il percorso individualizzato da seguire
		<i>Organizza:</i> > L'accoglienza dell'alunno (creando un clima positivo e di attesa tra i compagni) <i>Inserisce:</i> > L'alunno con il supporto del facilitatore linguistico incaricato dal Comune <i>Trasmette agli altri docenti:</i> > Le informazioni sull'alunno <i>Individua:</i> > Un tutor tra gli alunni, motivato a facilitare la prima accoglienza <i>Si impegna a:</i> > Raccogliere tutto il materiale facilitato (secondo i percorsi individualizzati)

		<i>Si impegnano a:</i> > applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica per ogni disciplina
<i>Funzione Strumentale Commissione Intercultura Coordinatore di classe Docenti di Classe</i>	<i>Durante l'anno scolastico</i>	<i>Si impegnano a:</i> > <i>monitorare la situazione relazionale/sociale e didattica dell'alunno straniero</i>

Per promuovere la piena integrazione dei bambini nel nuovo contesto sociale e per realizzare un progetto educativo che coniughi pari opportunità e rispetto delle differenze, la scuola ha bisogno delle risorse che il territorio mette a disposizione e della collaborazione con i servizi, le associazioni, i luoghi d'aggregazione e, in primo luogo, con le Amministrazioni locali.

6

Si tratta di costruire una rete d'intervento che rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura dell'accoglienza e dello scambio culturale, in un'azione strettamente sinergica.

Da parte sua, la Commissione:

- contatta le associazioni di volontariato che operano nel territorio;
- stabilisce contatti per favorire lo scambio di conoscenze e per affrontare tematiche concrete;
- attiva la collaborazione con le Amministrazioni locali per costruire in sinergia percorsi di formazione e per proporre servizi ed esperienze comuni.

RISORSE A DISPOSIZIONE

Per facilitare l'inserimento degli alunni stranieri e l'apprendimento della lingua italiana, la scuola può contare su alcune risorse già esistenti che devono essere attivate in maniera flessibile e produttiva, e su altre risorse che è possibile ottenere a livello provinciale, regionale e nazionale:

- 1 attività aggiuntive a carico dell'istituzione;
- 2 attività realizzate in accordo con associazioni ed enti locali;

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE

L'art. 45, comma 4, del D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999 afferma che:

"Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa".

Sulla base di questo:

- > ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, deve opportunamente selezionare i contenuti, individuare i nuclei tematici fondamentali, secondo il Piano di Studio individuato per l'alunno dal Consiglio di Classe.
- > Ogni scelta didattica effettuata dai docenti del Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano di Studio Personalizzato
- > Il Piano di Studio Personalizzato sarà punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero.
- > Il lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (L2), che è oggetto di verifiche, concorrerà alla sua valutazione formativa.

I docenti dovranno inoltre prendere in considerazione i seguenti indicatori:

- 1 il percorso scolastico pregresso;
- 2 I progressi rispetto alla situazione di partenza;
- 3 i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano/ L2;
- 4 la motivazione; 5. la partecipazione;
6. l'impegno.

La C.M. 24/2006 recita: "... In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni."

Nel primo quadrimestre la valutazione, in particolare per gli alunni di recente immigrazione o neo-arrivati, potrà: · non essere espressa (fase della prima alfabetizzazione);

- essere espressa in base al personale percorso di apprendimento;
- essere espressa solo in alcune discipline.

Sul documento di valutazione potrebbe essere utile, se lo si ritiene necessario, utilizzare la seguente dicitura: “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” oppure “ la valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua”.

Nel caso in cui l'alunno abbia una buona conoscenza di una lingua straniera, essa potrebbe essere utilizzata, temporaneamente, come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi.

Nel II quadrimestre la valutazione è comunque formulata perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe successiva. La valutazione finale non potrà essere semplice media delle misurazioni rilevate, ma dovrà tenere in considerazione in modo particolare il percorso dell'alunno, la progressione nell'apprendimento, gli obiettivi possibili, nonché la motivazione, la partecipazione, l'impegno.

Nella scuola dell’Infanzia la valutazione non si basa su un criterio di misurazione performance, bensì sull’ osservazione e comprensione del livello di autonomia e crescita del bambino in relazione allo sviluppo emotivo e cognitivo dal terzo al sesto anno di età. Inoltre, la stessa fase valutativa è, per la scuola dell’infanzia, uno strumento formativo, che da una parte evita di classificare le prestazioni dei bambini mentre dall’altra descrive e documenta i processi di crescita delle potenzialità degli alunni che avvengono attraverso la comune esplorazione dei significati e delle manualità.

È importante, attraverso l’ascolto, l’empatia e la rassicurazione, conoscere ed accompagnare il bambino nelle varie fasi del suo sviluppo attraverso la valorizzazione della sua originalità, unicità e potenzialità al fine di far crescere, nella sua libertà di esecuzione, tutte quelle abilità che via via possono emergere attraverso le attività svolte durante il periodo scolastico.

Queste attività devono essere documentate attraverso materiali didattici somministrati e/o prodotti dai bambini stessi in quanto processo e procedura stabile nel tempo ed utile a costruire memoria sia nei discenti sia nei genitori, rendendo tangibile, osservabile e comprensibile il percorso formativo svolto e, rispetto alle fasi di ingresso, lo sviluppo degli apprendimenti dei singoli e dell’intera sezione.

L’osservazione nel processo valutativo comprende tutti i campi di esperienza allo scopo di programmare, in relazione all’analisi dei fabbisogni socio-educativi specifici in relazione alla diversa provenienza dei bambini, le attività educative didattiche.

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE AI FINI DELL'ESAME DI STATO

Ai fini del superamento dell'Esame di Stato, il riferimento più recente risulta il C.M. del 15/03/2007 che al punto 6 titola "Alunni con cittadinanza non italiana".

Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con circolare n. 24 del 1 marzo 2006, nel rammentare che il superamento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi, si fornivano in proposito indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale . Pur nell'inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l'esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.

Fermo restando l'obbligo per tutti gli alunni di essere sottoposti alle prove di esame anche per la seconda lingua comunitaria nelle forme deliberate dal collegio dei docenti, si conferma l'opportunità che le sottocommissioni esaminatrici adottino particolari misure di valutazione, soprattutto in sede di colloquio pluridisciplinare, nei confronti di quegli alunni con cittadinanza non italiana di recente scolarizzazione che non hanno potuto conseguire le competenze linguistiche attese. In tali circostanze è opportuno procedere prioritariamente all'accertamento del livello complessivo di maturazione posseduto prima ancora di valutare i livelli di padronanza strumentale conseguiti.